Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Antonio Del Giudice

Registro Generale n. 837 del 07/08/2018

Registro Settore n.162 del **03/08/2018**

OGGETTO: Liquidazione d.f.b. lettera “a” sentenza n.2648/2017 – Raimo Giuseppina Maria e avv. Antonio Mautone

( ) LIQUIDAZIONE (*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa. Il responsabile settore _____

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____. Il Messo Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Del Giudice

Il Responsabile del Settore VII

Premesso che con sentenza n. 2648/2017 emessa dal Giudice di Pace di Marigliano, il Comune di Marigliano è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Raimo Giuseppina Maria nella misura di € 4.113.20 oltre interessi legali, spese di C.T.U. e spese di lite, liquidate in € 1.400,00 oltre IVA e CPA, attribuite ex art.93 c.p.c., all'Avv. Antonio Mautone;

Vista la proposta di delibera al Consiglio Comunale, prot. gen. 13017 del 18/6/2018, per il riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 TUEL lettera "a", e il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. gen. 13217/2018;

Dato atto che la proposta di deliberazione non è stata ancora calendarizzata ;

Preso atto di quanto sancito dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n.2/2018, che si è pronunciata in favore del pagamento dei debiti fuori bilancio, nella sola ipotesi delle sentenze esecutive, ancor prima della delibera consiliare di riconoscimento;

Dato atto che tale indicazione corrisponde all'orientamento del legislatore, e si limita alla sola ipotesi dei debiti derivanti da sentenze esecutive di cui alla lettera "a" dell'art.194 TUEL, in quanto in tal unico caso, il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito essendo lo stesso stabilito in un provvedimento dell'autorità giudiziaria ed il riconoscimento è atto dovuto;

Considerato che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

Considerato che i fondi per la liquidazione dei debiti fuori bilancio sono stati finanziati ed impegnati sul cap. 2495/29 del bilancio 2018 impegno n.1298;

Vista la parcella dell'avv. Antonio Mautone n.17 del 28/8/2018;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

Viste la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

Accertato, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
2. il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
3. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte del costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
4. in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo *"ancorché…rese a terzi o nell'interesse di terzi"*, il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

Dato atto che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

Visto il Tuel 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di dare atto, per le ragioni espresse in narrativa, che il debito fuori bilancio rientra nella casistica dell'art.194 cpc lettera "a", scaturito dalla sentenza n. 2648/2017 del Giudice di Pace di Marigliano;
- di liquidare alla sig.ra Raimo Giuseppina Maria residente in Marigliano alla via Guercia n.39 - C.F. RMAGPP73H51F924U, la somma di € 4.120,49 mediante accredito su c/c IBAN: xxxxxxxxxxxxxx;
- di liquidare all'avv. Antonio Mautone con studio in Marigliano al corso Vittorio Emanuele III 155 - P.I. 03270521218, a fronte della parcella n.17 del 28/8/2018, la somma di € 2.400,94;
- di accreditare all'avv. Antonio Mautone la somma di € 2.124,95 (al netto della ritenuta d'acconto di € 276,00) su c/c Iban xxxxxxxxxx;
- di dare atto che la somma complessiva di € 6.521,43 è imputata al cap. 2495/29 impegno n.1298 dell'esercizio finanziario 2018;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

Il Responsabile del Settore VII
Dott. Antonio Del Giudice